ORIGINALE DELIBERAZIONE

REG. N. 56

OGGETTO: **Approvazione aliquote IMU – Anno 2012**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.50, in Mussomeli nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, giusta determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di aggiornamento ed aperta al pubblico

Presenti all'appello i consiglieri:

1) D'Amico Mario Totuccio
2) Morreale Antonino
3) Curiale Leonardo
4) Mistretta Pasquale
5) Nigrelli Salvatore
6) Nigrelli Vincenzo
7) Capodici Salvatore
8) Guadagnino Enzo
9) Munì Vincenzo
10) Bullaro Francesco
11) Geraci Gianni
12) Montagnino Salvatore Domenico
13) Rizzo Giuseppe
14) Piparo Giovanni
15) Aleesi Angelo
16) Navarra Totuccio Angelo
17) Blandino Domenico
18) Mancuso Giuseppe
19) Mantio Salvatore

Assenti i consiglieri Diliberto Salvatore.

Il Presidente del Consiglio Sig. D'Amico Mario Totuccio, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune D.ssa Nicastro Maria, constatato il numero legale dei presenti (19), dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il Presidente comunica che è ora all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

VISTO l'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili;

VISTO l'art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.L.gs 15 dicembre 1997, n.446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art.13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art.13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un per un periodo non superiore di tre anni dall'ultimazione di lavori;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art.4, comma 12 quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44 dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per abitazione principale;

VISTO l'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del sul ammontare €. 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo stesso art.13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO che l'art.13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

TENUTO CONTO:

- della deliberazione, n. 171\2012\PRSP, della Corte dei Conti Sezione di controllo della Regione Sicilia, che in fase del controllo finanziario del rendiconto 2010, ha adottato specifica pronuncia dalla quale emerge l'obbligo per l'ente "dell'adozione delle necessarie misure correttive" come previsto, dall'art.1 comma 168 della L.266\2005. Tali rilievi, con riferimento ai profili di criticità strutturali in termini di tenuta dell'equilibrio di parte corrente, rendono necessaria, per l'impossibilità di attuare interventi di altra natura ed avendo l'ente adottato tutte le misure aventi carattere straordinario, l'adozione di idonea politica tributaria finalizzata all'incremento delle entrate proprie;
- delle note del Segretario Generale e del Ragioniere Generale dell'Ente n. 2330 del 03.02.2012 e n.13679 del 15.06.2012, dalle quali emerge la necessità, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Conti con la sopra citata deliberazione, per garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio, di adottare gli atti relativi alla istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF o la modifica delle aliquote IMU base,
- delle direttive dell'organo esecutivo che, in assenza di altre misure di intervento, ha ritenuto più equo, dato il particolare momento socio-economico, proporre una forma di prelievo sui redditi realizzati (con l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF) e non sul patrimonio immobiliare, garantendo comunque, con soglie di esenzione, le fasce più deboli;
- dello schema di bilancio elaborato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni emerse dalle citate deliberazioni della Corte dei Conti, approvato con deliberazione di G.M. n. 101 del 2 agosto 2012, modificato con atto n. 122 del 20.9.2012, nel quale, per le motivazioni sopra esposte, è prevista l'applicazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,4% mentre il gettito IMU è previsto ad aliquota base nella misura quantificata dal Mef ed è pari ad € 1.281.942,00;

RITENUTO
procedere all'applicazione dell'IMU ad aliquota base nella misura di seguito indicata.

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con atto C.C. n. 46 del 29.9.2012;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1 Stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

1) Aliquota base 0,76% (altri fabbricati ed aree fabbricabili);
2) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (Detrazioni come da regolamento).

2. Dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
3. Disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale.
4. Quantificare il gettito IMU 2012 ad aliquota base nella misura stimata e resa disponibile dal MEF, in complessivi euro 1.281.942,00;
5. Dare atto che l'applicazione dell'IMU nella misura proposta, nella misura proposta è presupposto necessario per il rispetto dei principi e degli equilibri dello schema di bilancio approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 2 agosto 2012, modificato con atto n. 122 del 20.9.2012
6. Dare atto, infine, che la mancata adozione del presente atto, propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2012\2014, rende necessario il loro emendamento con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti e la mancata proposizione di misure alternative rispetto a quelle previste nello schema di bilancio approvato è da considerare pregiudizievole per l'attività dell'Ente finalizzata a garantire i servizi essenziali.

*****

Il consigliere Mistretta Pasquale dichiara il suo voto contrario per non gravare i cittadini con ulteriori tasse.
Il consigliere Geraci Gianni sostiene che, per quanto riguarda la prima casa, abbassare di due punti percentuali la tassa dell'IMU non risolve nulla, perché esistono gli abbattimenti e le agevolazioni previste per legge, quindi si agevolerebbero solo i ricchi, pertanto dichiara voto favorevole.
Il consigliere Blandino Domenico dichiara voto favorevole considerando anche i minori trasferimenti da parte dello Stato.
Il consigliere Alessi Angelo chiede di abbassare di due punti percentuali l'aliquota IMU prevista e comunque dichiara il suo voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, del Responsabile dell'Area Finanziaria, responsabile del servizio interessato e responsabile dell'Ufficio Ragioneria, D.ssa Castiglione Maria Vincenza che così si è espresso: "favorevole";
VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
Effettuata la votazione il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama:

CONSIGLIERI PRESENTI **N. 16** e cioè: 1) D'Amico Mario Totuccio 2)Morreale Antonino 3) Curiale Leonardo 4) Mistretta Pasquale 5) Capodici Salvatore 6) Guadagnino Enzo 7) Munì Vincenzo 8) Bullaro Francesco 9) Geraci Gianni 10) Montagnino Salvatore Domenico 11) Rizzo Giuseppe 12) Piparo Giovanni 13) Alessi Angelo 14) Navarra Totuccio Angelo 15) Blandino Domenico 16) Mantio Salvatore

CONSIGLIERI VOTANTI	N. **16**
VOTI FAVOREVOLI	N. **9**
VOTI CONTRARI	N. **7** D'Amico Mario Totuccio, Morreale Antonino, Mistretta Pasquale, Guadagnino Enzo, Montagnino Salvatore Domenico, Alessi Angelo, Navarra Totuccio Angelo

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio di Ragioneria facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.